



Comune di Quarto d'Altino

## Regolamento per la Cittadinanza attiva

(art.118 Cost e art. 24 D.L. 133/2014)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

CAPO II- Cittadinanza attiva

Art. 3 - I cittadini attivi

Art. 4 - Interventi di cittadinanza attiva nell'ambito della cura e del recupero di aree ed immobili pubblici

Art. 5 - Ulteriori aree di intervento

Art. 6 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

Art. 7 - Proposte di collaborazione

Art. 8 - Patto di collaborazione

Art. 9 - Autofinanziamento

Art.10 - Il ruolo delle scuole

Art.11 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Art.12 - Misure di agevolazione

CAPO III - Disposizioni finali e transitorie

Art.13 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art.14 - Assicurazione

Art.15 - Clausole interpretative

Art.16 - Entrata in vigore



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione della cittadinanza con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale o sia sollecitata dalla cittadinanza stessa.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità stessa ed il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a. **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b. **Cittadini attivi:** tutti i soggetti residenti o che vivono, lavorano o studiano o che abbiano comunque un legame con il territorio comunale, senza distinzione di sesso, religione, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che, riuniti in formazioni sociali, si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - c. **Comune o Amministrazione:** il Comune di Quarto d'Altino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - d. **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalla cittadinanza e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  - e. **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
  - f. **Ulteriori aree di intervento:** intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
  - g. **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
  - h. **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

- i. **Servizio civico:** l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- j. **Aree ed immobili pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

## CAPO II - CITTADINANZA ATTIVA

### Art. 3

#### I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento.
2. Le cittadine e i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. I cittadini attivi operano a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. Sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del *buon padre di famiglia* e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni loro affidate.

### Art.4

#### Interventi di cittadinanza attiva nell'ambito della cura e del recupero di aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. L'intervento è finalizzato a:
  - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
  - manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
  - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali;
  - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
  - pulizia dei locali di proprietà comunale;
  - lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
  - manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

#### **Art.5**

##### **Ulteriori aree di intervento**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella comunità locale, per creare servizi che soddisfino bisogni e attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti per l'attivazione degli interventi**

1. Le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui al precedente articolo 3, che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. sede legale o operativa nel Comune di Quarto d'Altino o che svolgano la propria attività nell'ambito del territorio comunale;
  - b. scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Quarto d'Altino;
2. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i seguenti requisiti:
  - a. avere un'età non inferiore ad anni 18;
  - b. idoneità psicofisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
  - c. essere residenti o vivere, lavorare, studiare o avere comunque un legame con il territorio comunale di Quarto d'Altino.

#### **Art.7**

##### **Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che la proposta:
  - a. sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
  - b. sia presentata dalla cittadinanza, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita la cittadinanza a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, verificatane la sostenibilità tecnica e finanziaria, sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
4. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
  - possesso dei requisiti richiesti;
  - attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito di quelli previsti dal presente regolamento.
5. La proposta di collaborazione è poi sottoposta al vaglio della Giunta.
6. L'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
7. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
8. Alla Giunta è attribuita la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere o altri aspetti operativi

delle attività di cui trattasi. In tal caso le proposte verranno selezionate in osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- con particolare riguardo ai principi di Amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell’ottica di *favor* normativo verso l’impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell’Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose.

#### **Art. 8**

##### **Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto definisce in particolare:
  - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue;
  - b. la durata della collaborazione e le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c. le modalità di azione ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 9**

##### **Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative della cittadinanza volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
  - a. la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b. la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

#### **Art. 10**

##### **Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’Amministrazione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

#### **Art. 11**

##### **Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non va intesa come forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, ma rappresenta una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

#### **Art. 12**

##### **Misure di agevolazione**

1. In linea con quanto stabilito dall'art.24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, nell'ambito di tali interventi di cittadinanza attiva, la Giunta può deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.
2. Le esenzioni o le riduzioni sono concesse per un periodo di tempo limitato e definito, per specifici tributi o sanzioni.
3. La Giunta comunale stabilisce le modalità per l'attivazione delle misure di agevolazione e l'importo massimo da destinarsi annualmente alle stesse e ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

### **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. L'attività svolta nell'ambito degli interventi di cittadinanza attiva non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Quarto d'Altino.
2. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività ed assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### **Art. 14**

##### **Assicurazione**

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese delle Associazioni o formazioni sociali di cui all'art.3 del presente regolamento per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Le associazioni o formazioni sociali risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **Art. 15**

##### **Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole agli interventi di cittadinanza attiva.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente

regolamento.

**Art.16**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di adottare interventi correttivi.